

(Approvato con DCC n. 55 del 27.12.2018)

COMUNE DI CODEVIGO
Provincia di Padova
REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO DI PERSONALE
VOLONTARIO PRESSO I SERVIZI COMUNALI

Art. 1

Le prestazioni di carattere volontario costituiscono l'espressione del contributo costruttivo della comunità civile allo sviluppo dei servizi comunali di pubblica utilità.

Tali attività sono volte a valorizzare l'emergente realtà del volontariato associato ed individuale, favorendone l'integrazione sociale anche del cittadino anziano laddove presente ed interessato, al di là del concetto tradizionale che considera venir meno questa condizione con la fine del rapporto lavorativo.

Le attività volontarie possono vedere impegnati cittadini che non vantino già responsabilità dirette presso le locali associazioni o che ricoprano ruoli istituzionali a qualunque titolo.

Art. 2

L'impegno dei volontari non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere indispensabile per garantire la normale attività delle istituzioni e dei servizi gestiti dall'Amministrazione Comunale, ma costituisce un complemento o un arricchimento di tali attività tramite l'apporto del patrimonio di esperienza degli stessi.

Art. 3

All'atto della domanda di disponibilità ad assumere l'incarico, i volontari dovranno dichiarare di possedere l'idoneità psicofisica ed attitudinale per lo svolgimento delle mansioni che verranno loro affidate.

Le domande non corredate dalla predetta dichiarazione non verranno prese in considerazione.

I volontari prestano la propria attività a titolo gratuito e nulla potranno pretendere da parte del Comune. L'attività resa non potrà in alcun modo significare l'instaurarsi di alcun tipo di rapporto lavorativo con l'Ente.

Art. 4

I volontari verranno occupati nello svolgimento delle seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- accompagnamento di disabili;

- sorveglianza e/o accompagnamento di minori;
- attività di volontariato inerente all'assistenza sociale, domiciliare e/o presso istituti assistenziali;
- attività di segreteria;
- svolgimento di lavori di piccola manutenzione nelle scuole di ogni ordine a grado presenti nel territorio comunale.

I volontari espletano le predette attività di pubblica utilità, sotto il diretto controllo e le disposizioni del Responsabile del settore di competenza, secondo quanto previsto nel successivo articolo.

Art. 5

Il servizio di reperimento del volontario viene affidato al Responsabile di ciascun servizio, secondo le modalità di seguito elencate:

- il Sindaco pubblicherà l'avviso alla cittadinanza per la raccolta delle domande;
- il Responsabile del Servizio valuterà ogni singola domanda pervenuta e ne vaglierà contenuto e requisiti;
- agli interessati sarà fornito dal Responsabile del Servizio ogni chiarimento e/o notizia concernenti le modalità di espletamento del servizio e le norme di cui al presente atto;
- il Responsabile del Servizio istruirà le pratiche e verificherà la documentazione esibita dal volontario e gestirà in ogni loro aspetto le attività da svolgersi.

Il volontario che, di propria iniziativa, svolge mansioni, opere o attività senza aver ricevuto dal Responsabile precise indicazioni, sarà ritenuto responsabile di eventuali danni che dovesse arrecare a cose o a persone per la sua condotta non autorizzata; in tali casi, inoltre, l'Amministrazione non può garantire che gli eventuali danni siano coperti dalla polizza assicurativa.

Si precisa, infine, che i predetti comportamenti saranno valutati dal Responsabile quali ipotesi di revoca dell'incarico ai sensi del successivo art. 7. ()*

(*) comma inserito a seguito di emendamento discusso ed approvato in sede di Commissione Regolamenti in data 19.12.2018

Art. 6

È facoltà del Responsabile del Servizio di riferimento, a suo insindacabile giudizio, valutare l'impiego dei volontari resisi disponibili, le mansioni da affidare loro e i tempi di svolgimento delle stesse, il tutto in considerazione delle opportunità organizzative, di controllo e raggiungimento degli obiettivi posti in carico al funzionario stesso.

Art. 7

I volontari risponderanno dell'adempimento delle funzioni loro assegnate al Responsabile del Servizio incaricato, competente per materia.

Pertanto, nell'ambito di competenza e nelle forme più opportune, verranno curati i seguenti adempimenti:

- la regolarità della presenza e la buona conduzione dell'attività;
- la permanenza dell'idoneità psicofisica;
 - l'eventuale revoca dell'incarico;
 - l'eventuale rinuncia del volontario.

Il volontario dovrà comunicare con congruo anticipo al Responsabile competente la propria assenza dal servizio, in particolare quando vengono svolte attività di carattere continuativo (es. “nonni vigile”, accompagnatori di minori e disabili, ecc.).

Art. 8

I volontari impiegati sono coperti da idonea polizza assicurativa per gli infortuni nell'ambito dell'attività e del servizio svolti.

Art. 9

Ciascun volontario sarà inserito in un apposito registro contenente i dati anagrafici e le mansioni svolte.

Gli verrà rilasciato un tesserino recante logo comunale con la qualifica dello stesso quale “VOLONTARIO” che dovrà obbligatoriamente essere indossato durante lo svolgimento del servizio.

Art. 10

Le condizioni di svolgimento dell'incarico (luogo, durata, mansioni, ecc.) saranno definite tra il Responsabile del servizio ed il singolo volontario e inserite nel registro di cui al precedente articolo 9.

